



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L.EINAUDI"

Via F.lli Sirani n.1 - 25032Chiari (BS)
Tel.030/711244 -030/7000242 -Fax.030/7001934
Codice Fiscale: 82001490174 Codice Meccanografico: **BSIS03800X**
mail: bsis03800x@istruzione.it **PEC:** bsis03800x@pec.istruzione.it <http://iisleinaudi.edu.it>

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 24 del mese di gennaio, alle ore 11.00 nel locale della presidenza di questo Istituto,
Vista l'ipotesi di accordo stipulata in data 21 dicembre 2023,
acquisito il parere dei revisori dei Conti in data 17 gennaio 2024,

VIENE STIPULATO

il presente Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto di Istruzione Superiore "L. Einaudi" di Chiari (BS).

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico (Dirigente) pro-tempore Prof. Vittorina Ferrari

PARTE SINDACALE

RSU

Prof. Peri Giovan Battista.....

Prof.ssa Fracassi Maria Grazia.....

Prof. Zotti Tiziano.....

Sig.ra De Melio Kabiria.....

**SINDACATI
SCUOLA**

FLC/CGIL.....

TERRITORIALI

CISL/SCUOLA.....

UIL/SCUOLA.....

SNALS/CONFSA.....

GILDA/UNAMS.....

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vittorina FERRARI
(Firmato digitalmente da Vittorina Ferrari)

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto integrativo è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio scolastico mediante un'organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA.
2. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'IIS "L.Einaudi" Chiari (BS).
3. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2023/24.
4. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 15 luglio al 31 agosto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
5. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.
6. Il presente contratto verte sulle seguenti materie previste dall'art. 6 del CCNL 29/11/2007, in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel D.L.vo n. 150/2009 e nel successivo D.L n. 95/2012 convertito nella L. 135/2012 come esposto analiticamente all'art. 5 comma 3 del presente contratto.

Art. 2 – Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, su richiesta di uno o più firmatari dello stesso, il Dirigente entro cinque giorni convoca le parti per interpretare la parte in discussione.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
3. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro venti giorni.
4. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo sostituisce la clausola controversa ed ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.
5. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto
 - b. Contrattazione integrativa d'istituto
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica, come da art. 2
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, le OO. SS. e/o loro delegati – RSU designano al loro interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunicano i nominativi al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione delle OO. SS. e/o loro delegati – RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, le OO. SS. e/o loro delegati - la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

2

3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione, invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. Gli incontri di contrattazione sono convocati, per le sole RSU, con invio telematico con ricevuta di ritorno con un anticipo di almeno cinque giorni rispetto alla data del previsto incontro di contrattazione; l'eventuale impossibilità oggettiva della notifica deve essere documentata e dimostrata
5. La pubblicazione della convocazione in albi e/o in ogni altro tipo di strumento assolve alla mera funzione di pubblicità-notizia, ma non può costituire titolo di convocazione e non ha alcun pregio ai sensi di quanto indicato nel comma 4 del presente articolo;
6. Gli incontri di contrattazione integrativa di istituto possono essere preceduti da accordi informali, con tutti i membri costituenti la RSU, in condizioni di simmetria informativa, rivolti ad individuare la data e l'ora dei medesimi incontri di contrattazione;
7. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendono impossibile il rispetto di tale termine.
8. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 5 – Il sistema delle relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'Amministrazione ed i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione ed alla risoluzione dei conflitti.
2. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi.
3. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, a norma dell'art. 22 del CCNL 2016/18, prevede i seguenti istituti:
 - a) contrattazione integrativa (art. 22 comma 4 lettera c)
 - b) Confronto (art. 22 comma 8 lettera b)
 - c) Informazione (art. 22 comma 9 lettera b)

Art. 6 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016/2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 22, co. 4, lett.c.5);
 - b) attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 22, c.4, lett.c1);
 - c) criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 22, co. 4, lett. c2);
 - d) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, c.1. del D.Lgs 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22, c.4, l. c3);
 - e) compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9, co. 4);
 - f) compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al PTOF (art. 33, co. 2);
 - g) compenso per incarichi specifici (art. 47 come modificato dall'art. 1, comma 1, della sequenza contrattuale 27/07/2008)
 - h) compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);
 - i) modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
 - j) indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).

 3

- i. i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. C 6);
- k) criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. C 8);
- l) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. C 9).

Art. 7 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto di istruzione 2016/2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Sono oggetto di informazione le seguenti materie in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016/2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art.5 c.4);
 - b. tutte le materie oggetto di confronto (art.5 c.4);
 - c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c.9 lett. b1);
 - d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2);
 - e. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - f. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - g. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - h. utilizzazione dei servizi sociali;
 - i. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - l. tutte le materie oggetto di contrattazione.
3. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie già previste dal CCNL comparto scuola del 29/11/2007 e CCNL del 18/04/2018 e cioè:
 - a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al Piano dell'offerta formativa, compresi i docenti dell'organico dell'autonomia, e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal Direttore Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), sentito il personale medesimo;
 - b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica.
 - c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
4. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 8 – Informazione successiva

1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:
 - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

Art. 9 - Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - i. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);

geli

JA

4

Mr

Vidubai

- ii. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
- iii. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
- iv. promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 10 – Attività sindacale

1. Il Dirigente scolastico assicura la predisposizione di una bacheca riservata all'esposizione di materiale inerente l'attività della RSU. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in sala insegnanti e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale on line, disponibile sul sito dell'Istituto Superiore "L. Einaudi" di Chiari all' indirizzo www.iisleinaudi.edu.it
3. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 e 2 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
4. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un idoneo locale, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione e il controllo del medesimo.
5. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 11 – Assemblea in orario di lavoro




1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del vigente CCNL di comparto istruzione e ricerca 2016 - 2018, a cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata con almeno sei giorni di anticipo al Dirigente Scolastico che ne cura l'immediata pubblicazione. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite comunicazione scritta; l'adesione va espressa con almeno tre giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso, il funzionamento del centralino telefonico nonché la copertura dell'orario di ricevimento dell'utenza negli uffici, per cui n. 1 collaboratore scolastico per ogni edificio e n. 1 assistente amministrativo saranno in ogni caso addetti ai servizi minimi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 12 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 13–Sciopero

Il Dirigente, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla posizione del servizio e dall'organizzazione dello stesso, individua i contingenti minimi necessari ad



assicurare le prestazioni indicate nell'art. 1 dell'Accordo Integrativo Nazionale 08/10/1999 come novellato dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020:

1. per garantire l'effettuazione delle attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità: Docenti, 1 Assistente Amministrativo, 1 Assistente tecnico informatico e 1 Collaboratore Scolastico.
2. per garantire la raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi: 1 assistente di laboratorio, 1 Collaboratore scolastico al solo fine di garantire l'accesso ai locali interessati.
3. Per garantire la vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse: 1 assistente tecnico in rapporto con le specifiche aree di competenza, 1 collaboratore scolastico per le eventuali attività connesse.
4. Per gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti: 1 DSGA, 1 Assistente Amministrativo, 1 Collaboratore Scolastico;
5. per garantire la sorveglianza dei minori durante lo sciopero del personale docente, verificare le esigenze di servizio: i docenti in servizio dovranno garantire innanzitutto la sorveglianza dei minori presenti in istituto e, in secondo luogo, se la situazione lo permette, garantire il corretto svolgimento delle lezioni.

Il Dirigente scolastico, in occasione di ciascun sciopero, individua, anche sulla base della comunicazione resa dal personale, i nominativi del personale in servizio da includere nei contingenti minimi tenuto conto delle prestazioni indispensabili per garantire il servizio stesso. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati entro cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero.

Nella comunicazione del personale da obbligare, il Dirigente indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (da acquisire comunque in forma scritta), successivamente effettuerà un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.

Il Dirigente scolastico, in occasione di ogni sciopero, invita in forma scritta, anche via mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non avere ancora maturato alcuna decisione al riguardo.

Art. 14 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti dell'istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15 – Collaborazione plurime del personale docente



1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006/2009.
2. I relativi compensi sono a carico dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 16 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. Nel Piano annuale delle attività è indicato in modo dettagliato il mansionario assegnato a ciascun profilo. Nel medesimo piano sono indicate le attività aggiuntive che determinano l'intensificazione della prestazione lavorativa in applicazione all'art.47 e 50 del CCNL del comparto scuola 2006/2009.
2. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programabili, il DSGA può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo, previo accordo con il DS.
3. Nell'individuazione dell'unità di personale, il DSGA tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità
 - b. disponibilità espressa dal personale
4. Il DSGA può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.



6



5. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
6. Per particolari attività il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006/2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate dall'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 17- Incontro di inizio anno con il personale ATA

Ai sensi dell'Art. 41 comma 3 del CCNL 2016/2018 "All'inizio dell'anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA."

Art. 18 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - a) le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - b) la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - a) l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - b) l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni. (Si allega parte normativa ATA)

Art. 19 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro massimo le ore 16.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.

È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 20 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione



1. Le possibili innovazioni tecnologiche e i relativi processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da percorsi di formazione specifici al personale interessato.
2. Tale formazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 21 – Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa;
 - b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA;
 - c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica e valorizzazione del personale annualmente stabiliti dal MI;
 - d. ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
 - e. stanziamenti previsti per l'attivazione del progetto di Avviamento alla Pratica Sportiva e Centro Sportivo Scolastico;



- f. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
- g. eventuali altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro.

2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili sono le seguenti:

	DESCRIZIONE	IMPORTO € LORDO STATO	IMPORTO € LORDO DIPENDENTE
1	MOF 2023/24 (FIS + Funzioni strumentali + Incarichi specifici ATA)	€ 141.222,12	€ 106.422,10
2	ECONOMIE DA RESIDUI ANNI PRECEDENTI	€ 41.277,62	€ 31.105,97
3	FINANZIAMENTO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO	€ 7.059,98	€ 5.320,26
4	AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	€ 7.691,85	€ 5.796,42
5	VALORIZZAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	€ 30.637,34	€ 23.087,67
	TOTALE CONTRATTAZIONE	€ 227.888,91	€ 171.732,42
	TOTALE ORE SOSTITUZIONE DOCENTI	€ 7.548,53	€ 5.688,42
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 235.437,44	€ 177.420,84

Art. 22 – Attività finalizzate

- I fondi finalizzati del corrente anno scolastico per specifiche attività possono essere impegnati solo per esse. In applicazione dell'art. 40 del CCNL 19/04/2018, le economie non utilizzate negli anni precedenti possono essere utilizzate anche per finalità diverse da quelle originarie.
- L'importo a disposizione di cui all'art. 21 par. 2.1 (€ 141.222,12 LS e € 106.422,10 LD) è comprensivo dei seguenti fondi finalizzati come sotto riportato:

	DESCRIZIONE	IMPORTO € LORDO STATO	IMPORTO € LORDO DIPENDENTE
1	Funzioni Strumentali al PTOF	9.031,44	6.805,91
2	Incarichi specifici del personale ATA	5.727,36	4.316,02
	TOTALE FINALIZZATO	14.758,80	11.121,93

3. Economie anni precedenti a.s 2022/23:

Descrizione	IMPORTO € LORDO STATO	IMPORTO € LORDO DIPENDENTE
Fondo di Istituto di cui:	41.277,62	
✓ Assegnate ai docenti € 27.714,41 LD		
✓ Assegnate ATA € 3.391,56 LD		31.105,97
TOTALE	41.277,62	31.105,97

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 23 – Finalizzazione delle risorse del FIS

- Le attività oggetto di contrattazione sono state deliberate dal collegio dei docenti.
- Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 24 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

- Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. Per assicurare un'equilibrata ripartizione delle risorse si conviene che la quota comune (punti di erogazione) e la valorizzazione dipendenti da assegnare al personale

8

docente e al personale A.T.A. sia proporzionata al numero dei rispettivi addetti risultanti dall'organico di diritto (docenti 75% e ATA 25%) e che la quota di indennità di direzione – quota fissa e quota variabile - dovuta al DSGA FF di cui all'art. 56 del CCNL 29/11/2007 ed al sostituto del DSGA, per complessivi € 11.495,02 LS e € 8.662,41 LD (applicazione CCNL 2019/21 parte economica) venga scorporata prima di determinare il budget del fondo utile alla contrattazione.

In caso di mancato e/o parziale utilizzo della quota accantonata per il sostituto, la quota rimasta sarà ripartita tra ATA AA. Le restanti risorse ed economie saranno assegnate sulla base delle fonti di finanziamento e/o degli stanziamenti non utilizzati per docenti e ATA secondo le necessità derivanti dall'attuazione del Piano Offerta Formativa.

3. Secondo i criteri sopraindicati sono assegnati i seguenti importi:

DESCRIZIONE	IMPORTO 2023/2024 LORDO STATO €	IMPORTO 2023/2024 LORDO DIPENDENTE €
DOCENTI con Funzioni strumentali Centro sportivo – aree a rischio e valorizzazione docenti Economie docenti	169.764,51	127.931,06
ATA/Valorizzazione ATA Economie ATA	46.629,38	35.138,95
INDENNITA' DI DIREZIONE DSGA e sostituto	11.495,02	8.662,41
TOTALE CONTRATTAZIONE	227.888,91	171.732,42
TOTALE ORE SOSTITUZIONE DOCENTI	7.548,53	5.688,42
TOTALE	235.437,44	177.420,84

4. Eventuali somme impegnate ma non utilizzate verranno impiegate in modo da riconoscere:

DOCENTI:

- ✓ Fino a 87,50 euro LD per i coordinatori di classe delle classi prime, seconde, terze, quarte e quinte degli indirizzi professionali
- ✓ Fino a 87,50 euro LD per il riconoscimento ai coordinatori di classe in relazione alla complessità della classe, e comunque con priorità alle classi prime e quinte
- ✓ Fino a 87,50 euro LD per il riconoscimento ai coordinatori delle classi seconde, terze, quarte.
- ✓ Eventuali economie saranno oggetto di successivo confronto sindacale.
- ✓ Il resto confluirà nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.

Criteri da applicare in caso di partecipazione residuale alle attività oggetto della contrattazione:

- ✓ Assenza totale alle attività: nessun riconoscimento
- ✓ Non avvio delle attività: nessun riconoscimento
- ✓ Relazione finale del docente che ha svolto l'attività.

ATA:

- ✓ Finanziamento di attività impreviste ed inderogabili per garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro, l'attuazione di eventuali nuove e/o complesse procedure amministrative;
- ✓ Il resto confluirà nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo;

Art. 25 – Destinazioni

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base delle delibere degli Organi collegiali e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito riportate. Gli importi sono indicati al lordo Stato:

	TOTALE RISORSE DOCENTI	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
a	Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
b	Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 14.570,63	€ 10.980,13
c	Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero/Sportello Help (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007	€ 27.639,43	€ 20.828,50
d	Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 74.755,33	€ 56.334,09
e	Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 6.037,85	€ 4.550,00
f	Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
g	Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 9.081,44	€ 6.805,91

[Handwritten signatures and initials]

h	Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 7.059,98	€ 5.320,26
i	Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 7.691,85	€ 5.796,42
l	Valorizzazione, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015 e dell'art. 1, comma 249, della legge n. 160/2019	€ 22.978,00	€ 17.315,75
m	Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari e con privati (art. 6, comma 2, lettera I) CCNL del 29/11/2007) :	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE LORDO STATO/DIPENDENTE	€ 169.764,51	€ 127.931,06

a	Sostituzione colleghi assenti	€ 7.548,53	€ 5.688,42
	TOTALE COMPLESSIVO LORDO STATO / DIPENDENTE	€ 177.313,04	€ 133.619,48

Per il dettaglio si rimanda all'Allegato A.

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate indicate al lordo Stato:

	TOTALE RISORSE ATA	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
1	Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 33.242,68	€ 25.051,01
2	<p>Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)</p> <p>Verranno assegnati compiti di collaborazione caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa nell'ambito della gestione dell'attività amministrativa in relazione alle procedure relative a:</p> <p>AA.AA Totale LS € 3.422,36 LD € 2.579,02 Attività previste fino a 7 incarichi: 1. supporto dirigente ds e dsга gestione procedure gare e appalti (507,11 LD); 2. referente trasferimenti alunni e invio fascicoli personali alunni (391,20 LD); 3. collaborazione per adempimenti connessi a scadenze contabili (391,20 LD); 4. gestione formazione sulla sicurezza e sulla privacy (391,20 LD); 5. affari generali alunni e attività amministrativa (391,20 LD); 6. inventario e operazioni tenuta bilancio (507,11 LD)</p> <p>AA.TT Totale LS € 1.558,56 LD € 1.174,50 Attività previste fino a 4 incarichi: 1. supporto tecnico informatico aula magna e aula insegnanti; supporto gestione magazzino per scarto materiale tecnico-informatico inservibile/obsoleto, attuazione progetti PTOF, con particolare riferimento area prove telematiche sicurezza (326,25 LD); 2. attuazione progetti PTOF, con particolare riferimento ai PCTO; supporto tecnico-informatico registro elettronico/LIM/tablet e prove INVALSI 304,50 LD; 3. autonomia operativa nell'ambito della gestione dei laboratori di chimica, fisica ed enologia; rapporti con le ditte fornitrici di prodotti e attrezzature specifiche per i laboratori chimica, fisica ed enologia; collaborazione e supporto per attuazione progetti PTOF (326,25 LD); 4. Supporto tecnico acquisti per laboratorio di agraria e per attuazione progetti PTOF (217,50 LD).</p> <p>CC.SS Totale LS € 746,43 LD € 562,50 Attività previste fino a 5 incarichi: 1. assistenza e igiene personale degli alunni diversamente abili (225,00 LD); 2. lavori di piccola manutenzione 131,25 LD; 3. supporto ufficio magazzino (131,25 LD). 4. Ricognizione materiali per la sicurezza e per il primo soccorso (131,25 LD)</p>	€ 5.727,36	€ 4.316,02
3	Valorizzazione ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015 e dell'art. 1, comma 249, della legge n. 160/2019	€ 7.659,34	€ 5.771,92

4	Compenso per il sostituto del DSGA e quota fissa e variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	€11.495,02	€ 8.662,41
TOTALE COMPLESSIVO LORDO STATO/DIPENDENTE		€ 58.124,40	€ 43.801,36

Per il dettaglio si rimanda all'Allegato B.

Si conviene che la misura del compenso lordo spettante al personale A.T.A. per prestazioni effettuate oltre l'orario d'obbligo sia quello previsto dalla tabella 6 allegata al CCNL 2009. L'intensità della prestazione è commisurata nella misura del 30% rispetto ai compensi previsti dalla tabella 6 allegata al CCNL 2009 nell'ambito delle risorse disponibili come individuato.

Art. 24 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
4. I criteri adottati per il conferimento di detti incarichi, sia per i docenti sia per il personale ATA, sono i seguenti:
 - o Validità e coerenza della proposta progettuale in relazione al PTOF;
 - o Comprovata professionalità specifica; a parità di professionalità è prevista la rotazione;
 - o Disponibilità degli interessati;
 - o Continuità di servizio.

Art. 25 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio. In presenza di risorse finanziarie si propone, a scelta del dipendente, il pagamento delle ore eccedenti.

Art. 26 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente scolastico attribuisce gli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei criteri di cui all'art. 24 par. 4.
3. Si rimanda all'Allegato B per la destinazione delle risorse disponibili.

TITOLO SESTO – CRITERI ASSEGNAZIONE ALUNNI AI DOCENTI TUTOR ORIENTATORI

Art. 27 – Criteri

Con Decreto Ministeriale n. 328 del 22 dicembre 2022 sono state adottate le Linee guida per l'orientamento, relative alla riforma 1.4 "Riforma del sistema di orientamento", nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU", a partire dall'anno scolastico 2023/2024, sono istituite le figure del docente tutor e del docente orientatore.

Con Decreto Ministeriale n. 63 del 5 aprile 2023 "Individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché di quelle svolte in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi dell'art. 1, comma 561, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023" con il relativo Allegato A: ripartizione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche sono stati assegnati all'Istituto € 100.412,53 LS - € 75.668,82. Con l'Allegato B - numero minimo di docenti tutor e docente orientatore ammessi alla formazione per istituzione scolastica è stato definito il numero minimo di 26 docenti. Il numero di docenti formati corrisponde a n. 31. Nell'a.s. 2023 – 204 svolgono la funzione di docente tutor n. 28 docenti e n. 1 docente orientatore. I criteri per l'assegnazione dei docenti tutor agli studenti sono stati deliberati all'interno del Collegio dei docenti in data 24.10.2023 come di seguito riportati:

1. numero minimo di studenti per ciascun tutor corrispondente a circa 30 studenti
2. numero massimo di studenti per ciascun tutor corrispondente a circa 50 studenti
3. n. due Classi del triennio per ciascun Docente Tutor;

4. attribuzione prioritaria a classi diverse dalla propria;
5. attribuzione prioritaria di classi parallele e omogenee per indirizzo.

La nota prot. 958 del 5 aprile 2023 stabilisce che in sede di contrattazione integrativa, l'istituzione scolastica definisce i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, nonché la determinazione della misura dei compensi, avuto riguardo alle peculiarità organizzative ed allo specifico contesto di riferimento, per remunerare le attività dei tutor e degli orientatori nell'anno scolastico 2023/2024.

Per l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate i criteri generali rispettati sono i seguenti:

compenso per il docente orientatore: tra un valore minimo pari a 1.500 euro lordo Stato e un valore massimo pari a 2.000 euro lordo Stato.

Compenso per il docente tutor: per ciascun raggruppamento di studenti, tra un valore minimo pari a 2.850 euro lordo Stato e un valore massimo pari a 4.750 euro lordo Stato.

Per l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate i criteri specifici sono i seguenti:

- assegnazione di € 2.000 LS - 1507,16 LD al docente orientatore
- applicazione dell'importo totale riservato a n. 28 docenti tutor (€ 98.412,53 LS - € 73.668,82 L.D.) in ragione proporzionale del numero di studenti assegnati a ciascun docente tutor
- gradazione del compenso dal minor numero di studenti al maggior numero di studenti in ragione proporzionale a ciascuno dei n. 28 docenti tutor

n. docenti	n. studenti per ciascun docente	Importo Lordo Stato per singolo docente	Importo Lordo Dipendente per singolo docente	Importo Lordo Stato per numero docenti indicato	Importo Lordo Dip. per numero docenti indicato
6	30 st.	3 062,63	2 292,60	18 375,78	13 755,59
2	31 st.	3 164,72	2 369,02	6 329,44	4 738,04
1	32 st.	3 266,81	2 445,44	3 266,81	2 445,44
4	33 st.	3 368,89	2 521,86	13 475,57	10 087,43
3	34 st.	3 470,98	2 598,28	10 412,94	7 794,83
2	35 st.	3 573,07	2 674,70	7 146,14	5 349,40
3	36 st.	3 675,16	2 751,12	11 025,47	8 253,35
2	37 st.	3 777,24	2 827,54	7 554,49	5 655,08
1	38 st.	3 879,33	2 903,96	3 879,33	2 903,96
2	39 st.	3 981,42	2 980,38	7 962,84	5 960,76
1	42 st.	4 287,68	3 209,64	4 287,68	3 209,64
1	46 st.	4 696,03	3 515,32	4 696,03	3 515,32
28	964 st.			98.412,53	73.668,82

TITOLO SETTIMO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 28 - Soggetti Tutelati

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell'istituzione scolastica nella quale i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.

Sono, altresì, da ricomprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative previste dal PTOF.

Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell'istituzione scolastica si trovino all'interno di essa nella veste di: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti, etc.

12

Art. 29 - Obblighi in materia di sicurezza

1. Il Dirigente, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.L.vo 81/2008, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:
 - a. adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali;
 - b. valutazione dei rischi esistenti;
 - c. elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi miglioramenti;
 - d. designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;
 - e. pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli studenti e del personale scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti.
2. Al fine di ottemperare a quanto previsto dal presente articolo il Dirigente, in assenza di specifiche competenze di personale interno e/o dipendente di scuole e/o Istituto di ambito, affida ad una Ditta Esterna l'incarico di Responsabile del servizio di Prevenzione e di Protezione (di seguito chiamato RSPP).

Art. 30 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 31 - Servizio prevenzione e protezione

1. Nell'unità scolastica il Dirigente, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti secondo le dimensioni dell'istituto.
2. I lavoratori designati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.
3. Nell'Istituto sono presenti le seguenti figure:
 - a. n. 21 addetti al servizio di Prevenzione e Protezione Primo Soccorso
 - b. n. 4 addetti al servizio di Prevenzione e Protezione Incendi
 - c. n. 1 addetti alla Disattivazione Forniture Energetiche
 - d. n. 4 addetti Area Raccolta
 - e. n. 2 addetti squadra Emergenza coadiuvati dai docenti presenti in classe
 - f. Il DSGA e gli Insegnanti Tecnico Pratici e/o A.T. Laboratori Agrario-Chimica Fisica-Legno svolgono le funzioni di preposto con riferimento al personale ATA e alla organizzazione e preparazione dei materiali per le attività di laboratorio.
4. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie acquisite in specifici corsi di formazione. L'istituto attiva i corsi, anche in rete, per il personale non formato in servizio nella scuola.
5. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Art. 32 - Riunione periodica

La riunione periodica costituisce il momento di incontro tra i soggetti coinvolti (Dirigente, RLS, RSPP, Medico Competente ed altre figure, ritenute necessarie, di cui all'art. 30 par 3) per l'attuazione e la verifica del programma di prevenzione. Il Dirigente convoca la commissione almeno una volta all'anno e la riunione va svolta di norma entro il mese di novembre. Prima di tale riunione il Dirigente richiede ai soggetti e agli Enti competenti in materia di edifici scolastici i piani attuativi dei programmi di intervento per la messa a norma delle strutture e per la manutenzione necessaria atta a garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Tale documentazione va allegata al documento di valutazione dei rischi. Nella prima riunione va verificata l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, l'attuazione e la verifica del programma di formazione e di informazione.

 13

Art. 33 – Doveri e diritti dei lavoratori

I lavoratori ed i soggetti ad essi equiparati devono:

1. Osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione propria ed altrui, individuale e collettiva, utilizzando correttamente attrezzature, dispositivi di sicurezza e mezzi di protezione;
2. Segnalare immediatamente al Dirigente le eventuali condizioni di pericolo, dandone immediata notizia anche al RLS;
3. Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o compiere operazioni o manovre non di loro competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri;
4. Collaborare all'adempimento degli obblighi e delle disposizioni necessarie alla tutela della sicurezza;
5. Frequentare i corsi di formazione e di addestramento inerenti la sicurezza.

I lavoratori hanno diritto a:

1. Essere informati in modo generale e specifico;
2. Essere formati come prescritto da norme specifiche;
3. Essere consultati e partecipare, attraverso il RLS, a tutti i momenti fondamentali di elaborazione delle strategie di prevenzione rischi.

Art. 34 – Esercitazione e prove di evacuazione

In ogni anno scolastico sono svolte almeno due prove di evacuazione totale dell'istituto, di cui una senza preavviso.

Art. 35 - Finanziamenti

1. I finanziamenti eventualmente assegnati saranno utilizzati con le seguenti priorità:
 - a. completamento della formazione ai sensi del D.L.vo 81/08;
 - b. messa a norma delle attrezzature e strumentazioni didattiche;
 - c. spese per la valutazione del rischio, stesura ed aggiornamento del relativo documento
 - d. stipula convenzioni per l'applicazione della sorveglianza sanitaria e medico competente;
 - e. Finanziamento attività di cui all'art. 30 par. 4.

TITOLO OTTAVO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 37 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi.

